



## **COMUNICATO UFFICIALE N.140** **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N. 102/AA e N. 103/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 102/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Mario PUTAGGIO avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO PUTAGGIO, allenatore iscritto nei ruoli del settore tecnico, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 17, comma 6, e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto, nella Stagione Sportiva 2016/2017, l'attività di allenatore della prima squadra della società S.R.L.S. SCIACCA senza essere regolarmente tesserato per la stessa società, in quanto il tesseramento non è stato perfezionato presso il Settore Tecnico F.I.G.C., stante il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo ancora dovuta dallo stesso tecnico; nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale, che lo aveva ritualmente convocato, nell'ambito del presente procedimento, senza addurre valida giustificazione che integrasse un legittimo ed assoluto impedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario PUTAGGIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi squalifica per il Sig. Mario PUTAGGIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1280 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo MARCANTONI e della società S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO) avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO MARCANTONI, all'epoca dei fatti Presidente della S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO), in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 106 delle N.O.I.F., per aver chiesto, così come dallo stesso ammesso in sede di audizione, ai genitori del calciatore Filippo Comparozzi, tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 per la società S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO), una somma di danaro per lo svincolo del calciatore stesso, somma che poi non otteneva e svincolo che concedeva stante lo strepitus che la vicenda aveva prodotto nel piccolo centro in cui il fatto è accaduto;

S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO), per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo MARCANTONI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo MARCANTONI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina